

## proposta di legge n. 302

a iniziativa dei Consiglieri Ricci, Carloni

*presentata in data 4 aprile 2013*

---

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2011, N. 22  
“NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE E  
ASSETTO IDROGEOLOGICO E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI  
5 AGOSTO 1992, N. 34 ‘NORME IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA E  
DI ASSETTO DEL TERRITORIO’ E 8 OTTOBRE 2009, N. 22 ‘INTERVENTI DELLA  
REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI  
FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L’OCCUPAZIONE,  
MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE  
TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE”

---

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è diretta a modificare l'articolo 11 della legge regionale 22/2011 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto dei territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"), che contiene disposizioni in materia urbanistica.

In particolare, pur condividendo l'intento della suddetta disciplina regionale, che limita la presentazione di nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti in presenza di un piano regolatore ancora

non attuato, al fine di ridurre il consumo di suolo e di garantire il massimo utilizzo e riqualificazione del patrimonio edilizio e urbano esistente, si ritiene di escludere da tali vincoli i procedimenti gestiti tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), anche considerando il particolare periodo di crisi in cui versa l'economia regionale e nazionale.

La proposta in esame consta di due articoli.

L'articolo 1 contiene la modifica alla lettera a), comma 1, dell'articolo 11 della l.r. 22/2011, sopra esposta.

L'articolo 2 reca la disposizione transitoria, con la quale si intende applicare il contenuto dell'articolo 1 anche ai procedimenti non ancora conclusi all'entrata in vigore della legge regionale.

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 11 della l.r. 22/2011)*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile") le parole: "anche con il procedimento gestito" sono sostituite dalle seguenti: "ad esclusione dei procedimenti gestiti".

**Art. 2**

*(Norma transitoria)*

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche ai procedimenti non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.